



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0000675-10/01/2018
Cl. 03.04.00/1557

All'Onorevole Gianluca Vacca
Camera dei Deputati
ROMA

Alla Camera dei Deputati
Segretariato Generale
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento Rapporti con il
Parlamento
Ufficio II – Servizio I
ROMA

Allo Schedario Generale Elettronico
Camera dei Deputati
ROMA

OGGETTO: Interrogazioni a risposta scritta n. 4-17967 del dep. Gianluca Vacca.
Nomina a Direttore della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo della Prof.ssa
Maria Luisa Catoni.

Si riscontra l'interrogazione parlamentare in oggetto con la quale l'Onorevole
interrogante ha chiesto informazioni in merito a ruolo della professoressa Maria Luisa
Catoni di Direttore della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con specifico riferimento ai profili relativi alla compatibilità tra il ruolo di Direttore
della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo e quello di docente presso la
Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, Settore Concorsuale 10/A1-ARCHEOLOGIA, Settore
Scientifico Disciplinare L-ANT/07-ARCHEOLOGIA CLASSICA, i competenti uffici del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunti elementi dalla stessa Scuola
IMT, hanno rappresentato quanto segue.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Rileva in materia l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che ha per oggetto la disciplina, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, delle incompatibilità, del cumulo degli impieghi nonché degli incarichi.

La *ratio legis* è quella di garantire, da un lato, l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della P.A., nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., dall'altro, quella di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori, che confliggono con il dovere dell'esclusività di cui all'art. 98 Cost.

Il potere discrezionale della P.A. incontra il limite invalicabile della legge.

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 rinvia all'art. 60 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato ove il legislatore in modo perentorio prescrive che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". Dal combinato disposto delle predette norme deriva un regime di incompatibilità assoluta scaturente dall'elenco tassativo delle attività il cui esercizio è precluso ai dipendenti pubblici. Il secondo comma dell'art. 60 fugava ogni dubbio laddove prescrive: "Le PP.AA. non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, o che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati".

La materia delle incompatibilità nell'ambito della docenza universitaria, connotata dal carattere della specialità rispetto alla disciplina del P.I., è regolamentata dal D.P.R. n. 382/1980 e dalla L. n. 240/2010. Nell'ambito del perimetro tracciato da tali norme, le Università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, così come previsto dall'art. 33, ultimo comma, Cost.

Più in particolare, il D.P.R. n. 382/1980, all'art. 11, disciplina il regime di impegno dei professori ordinari. La norma in parola prescrive che, mentre il regime di impegno a tempo definito "...b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. ..." (art. 11, comma 4, lettera b) del D.P.R. n. 382/1980), il regime a tempo pieno: "... a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ..." (art. 11, comma 5, lettera a), del D.P.R. n. 382/'80).

Il legislatore del 2010 è poi intervenuto nella materia disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 con due disposizioni: l'art. 6, comma 10, 2° periodo, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale: *"I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza."*; l'art. 6, comma 12, della L. n. 240/2010, ai sensi del quale: *"I professori ed i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza"*.

Da tale quadro normativo risulta quindi che la disciplina dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che riguarda in generale tutti i pubblici dipendenti, riconosce al comma 7 la specificità dei professori universitari, anche perché il riferimento a tale categoria



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

sussisteva già prima della legge n. 240 del 2010 (parere del Consiglio di Stato n. 4789/2013 – allegato 7), mentre la legge 240/2010 non può ritenersi abbia abrogato tutta la disciplina speciale del tempo pieno riguardante ricercatori e professori universitari.

Conseguentemente i docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, funzioni didattiche, di ricerca, compiti istituzionali e gestionali rientranti tra quelli di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 382/1980 a condizione che tali attività non costituiscano impedimento ai compiti didattici e di ricerca affidati dall'Ateneo di appartenenza.

La salvaguardia dell'interesse dell'Amministrazione e, quindi, la compatibilità della coesistenza dei due ruoli (di docente universitario a tempo pieno e di Direttore della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo istituita dal MIBACT) nel caso di specie risulta essere stata valutata positivamente dall'Ateneo che, in data 29/02/2016, autorizzava la prof.ssa Catoni a svolgere il predetto incarico esterno di Direttore con decorrenza 01/03/2016.

In data 26 maggio 2017, con l'intensificarsi delle attività svolte presso la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, la prof.ssa Catoni inviava lettera al Direttore della Scuola IMT, in cui comunicava di optare per il regime di impegno a tempo definito con decorrenza immediata.

Con comunicazione del 31 maggio 2017, il Direttore della Scuola IMT rispondeva alla lettera della prof.ssa Catoni relativa alla richiesta di passaggio a regime di tempo definito manifestando la necessità di differire, almeno di alcuni mesi, la suddetta e pertanto, con Decreto del Direttore del 29 agosto 2017, collocava l'interessata in regime di tempo definito a decorrere dal giorno 1° settembre 2017 mantenendo la stessa invariato il carico didattico, seminariale e di supervisione degli allievi.

Secondo, quindi, quanto rappresentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'incarico assunto dalla Prof.ssa Catoni:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

1. non richiede il collocamento in aspettativa obbligatoria in quanto l'incarico in questione non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 che, anzi, al comma 10 espressamente esclude dal collocamento in aspettativa a fronte di cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico;
2. va valutata in concreto e con attenzione da parte dell'Università la compatibilità dell'incarico con il regime del tempo pieno, visto che l'IMT ha ritenuto originariamente tale incarico compatibile con il tempo pieno, salvo poi in un secondo momento mettere la docente (su richiesta della stessa) a tempo definito e considerati i compiti suddetti attribuiti al Direttore della Scuola;
3. anche sotto il profilo del rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall'ordinamento (in particolare l'articolo 23 ter del D.L. 201/2011), verificati gli importi annui lordi previsti per l'incarico di Direttore della Scuola e la retribuzione annua quale professore di I fascia, gli stessi risultano rispettati.

Con riferimento alle altre questioni poste nell'interrogazione, si rappresenta che la Professoressa Catoni, come noto, è internazionalmente riconosciuta sia nel campo dell'archeologia classica sia come uno dei massimi esperti di organizzazione e valutazione della formazione e della ricerca nel campo del patrimonio culturale, come evidenzia il suo *curriculum*, pubblicato sul sito del MIBACT e su numerosi altri siti. È stata, tra l'altro, Fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino, Experienced Researcher Grantee della Humboldt Stiftung, Grantee della Volkswagen Stiftung e Senior Fellow dell'Italian Academy at Columbia University a New York.

Come esperta di organizzazione e valutazione della formazione e della ricerca nel campo della cultura e del patrimonio culturale ha ricevuto incarichi istituzionali volti a istituire, progettare o valutare programmi formativi e/o di ricerca altamente innovativi sia in Italia, sia all'estero su incarico del Ministère de l'Education Nationale in Francia, del



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
UFFICIO LEGISLATIVO

Bundesministerium für Bildung und Forschung in Germania e del European Research Council in Belgio, sempre autorizzati da IMT.

Ha ricevuto inviti in ambito internazionale a partecipare a importanti gruppi di lavoro dedicati alla definizione del curriculum del XXI secolo e alla formazione delle competenze necessarie nel futuro nel campo della ricerca e della cultura.

Tra gli incarichi svolti si segnalano, inoltre, la carica di membro nel 2011 e di Presidente dal 2013 al 2017 della Commissione internazionale di valutazione Cultures and Cultural Production presso European Research Council; la carica di Presidente, nel 2014, della Commissione internazionale di valutazione dell'Institut Universitaire de France; la carica di membro, dal 2014, della Commissione internazionale di valutazione "Bilderfahrzeuge: Warburg's Legacy and the Future of Iconology".

Proprio in virtù delle capacità ed esperienze acquisite, anche al livello internazionale, la Prof. Catoni è stata incaricata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ragione delle sue comprovate esperienze, di fondare e impostare la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo. D'altra parte, lo Statuto della scuola, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 dicembre 2015, prevede che il Direttore sia scelto "tra i professori universitari, in ruolo o fuori ruolo, attivi nella ricerca, con riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con significativa esperienza internazionale di organizzazione e valutazione della ricerca e della formazione negli ambiti di competenza del Ministero, ovvero tra esperti di elevata e comprovata qualificazione, con esperienze internazionali di gestione di istituzioni o imprese nei settori di competenza del Ministero".

Il profilo della prof.ssa Catoni, come evidenziato, rappresenta un unicum nel panorama scientifico italiano in materia di formazione nel settore del patrimonio culturale, sicché rientra pienamente in quanto previsto dallo statuto della Fondazione.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Si segnala, peraltro, che la Prof. Catoni, dopo la nomina, ha prestato per lungo tempo la propria opera in favore della Scuola a titolo totalmente gratuito.

Il compenso è in linea con le responsabilità e il livello della posizione ricoperta, analogamente a quanto avviene in altri istituti di formazione e centri di eccellenza. Esso è stato stabilito in ragione della chiara fama della Prof. Catoni e dell'esperienza da lei maturata in ambito internazionale e messa al servizio di una "start-up" di particolare complessità. Peraltro, il compenso erogato rientra nei limiti di legge richiamati anche dallo statuto, con riferimento alla retribuzione tanto a carico della Scuola, quanto da parte di pubbliche amministrazioni.

In conclusione, quello della Prof. Catoni è un chiaro esempio della proficua e tradizionalmente frequente interazione tra mondo accademico e istituzioni, svolta nel pieno rispetto della legge, a beneficio dell'interesse pubblico e, in questo specifico caso, per favorire l'occupazione giovanile e dare al Paese un ruolo di leadership, al livello internazionale, nel campo della formazione, della ricerca e della gestione nel settore del patrimonio culturale e del turismo, anche mettendo a frutto le preziose competenze presenti all'interno dell'amministrazione pubblica in questo settore.

IL SOTTOSEGRETARIO

On.le Ilaria Borletti Buitoni